

sembrerebbe di capire, alimenta anche in questo caso il *“legittimo sospetto”* della sentenza di primo grado.

Anche in questo caso, peraltro, la sentenza impugnata non sembra cogliere correttamente le implicazioni di tale argomento e si abbandona a valutazioni criticabili sul piano della stessa logica e del buon senso: *“Ma in realtà, a prescindere da quanto riferito al dibattimento e altrove dai magistrati che nelle diverse occasioni formarono il collegio giudicante (trattasi di dichiarazioni che non possono valutarsi per i voti espressi, ostandovi il segreto di ufficio, ma solo per la cornice complessiva nella quale ogni decisione si inserì e per l’individuazione del materiale che fu sottoposto alla comune valutazione), è d’uopo rilevare che l’illiceità della condotta di uno dei membri del Collegio non può trovare nell’inconsapevole adesione degli altri una sorta di catarsi. D’altro canto non è questa la sede per ipotizzare un eventuale concorso di tutti in un’operazione illecita per avventura condivisa”* (cfr. sent. imp. p. 221).

Ora, da un lato sorprende, indipendentemente da ogni altra considerazione, l’affermazione secondo cui il processo non sarebbe la sede per *“ipotizzare un eventuale concorso degli altri componenti del collegio nei reati ascritti al Presidente Greco”* (quale sarebbe allora la sede opportuna? E se il Tribunale avesse ritenuto anche solo prospettabile l’ipotesi del concorso, non avrebbe comunque dovuto trasmettere gli atti al P.M. per gli opportuni accertamenti?); dall’altro, le stesse considerazioni svolte dal Tribunale dimostrano come si sia